

## Comunicazione del 5 agosto 2013 – La proposta di nuovo modello contabile di "impairment" dello IASB. Implicazioni di tipo operativo per gli intermediari

Il 7 marzo u.s. lo IASB ha pubblicato in consultazione la bozza di standard contabile "Financial Instruments: Expected Credit Losses" (ED), che contiene una proposta di nuovo modello contabile per il calcolo delle rettifiche di valore su crediti, basato su un approccio "expected losses" anziché "incurred losses" come nel vigente IAS 39 "Financial Instruments: Recognition and Measurement" (1).

Il modello proposto nell'ED prevede la classificazione degli strumenti finanziari (2) in tre classi ("stages/buckets"), cui corrispondono differenti modalità di misurazione delle rettifiche di valore:

- a) dal momento in cui uno strumento finanziario è originato, o acquisito e fino a quando non abbia registrato un significativo incremento del rischio di credito rispetto a tale momento, oppure abbia registrato un significativo incremento del rischio di credito e tale rischio sia considerato basso (3), le rettifiche di valore corrispondono alle perdite attese che potrebbero manifestarsi qualora si verificasse un default nei successivi 12 mesi ("12-month expected credit losses"); tale modalità di misurazione si applica agli strumenti finanziari classificati nello "stage/bucket 1";
- b) nel caso in cui uno strumento finanziario presenti alla data della valutazione un significativo incremento del rischio di credito rispetto al momento iniziale e tale rischio non sia considerato basso, le rettifiche di valore corrispondono alle perdite attese che potrebbero manifestarsi qualora si verificasse un default nel corso dell'intera durata dello strumento finanziario ("lifetime expected credit losses"); tale modalità di misurazione si applica agli strumenti finanziari classificati negli "stages/buckets 2 e 3".

La classificazione degli strumenti finanziari nei tre "stages/buckets" è funzionale a cogliere il progressivo incremento delle svalutazioni creditizie coerentemente con il processo di deterioramento della qualità dei debitori rispetto al momento iniziale. Una corretta applicazione del modello, pertanto, richiede di "tracciare" la storia di ciascuno strumento finanziario al fine di poter gestire correttamente i trasferimenti dallo "stage/bucket 1" agli "stages/buckets 2 e 3". Tale aspetto può presentare aspetti di complessità operativa per gli intermediari.

In fase di prima adozione del nuovo modello è previsto inoltre che, qualora l'applicazione dei criteri per la classificazione nei diversi "stages/buckets" dello stock di attività finanziarie in essere risulti particolarmente onerosa, si debba fare riferimento alla qualità creditizia dei crediti alla data di valutazione (regola transitoria) (4).

Ne consegue che, ove le regole descritte siano confermate, la capacità degli intermediari di ricostruire l'evoluzione della qualità creditizia degli strumenti finanziari rispetto al momento dell'erogazione (acquisto) potrà influire, anche significativamente, sull'ammontare

(1) I termini per trasmettere commenti e osservazioni sono scaduti il 5 luglio scorso.

(2) Il nuovo modello si applica a tutti gli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato oppure al fair value con iscrizione delle plus/minusvalenze nel "Prospetto della redditività complessiva", a tutte le garanzie rilasciate e agli impegni a erogare fondi soggetti all'IFRS 9 che non siano valutati al fair value con iscrizione delle plus/minusvalenze nel conto economico, nonché ai crediti per leasing.

(3) Il paragrafo 6 dell'ED definisce come rischio di credito basso una situazione dove "a default is not imminent and any adverse economic conditions or changing circumstances may lead to, at most, a weakened capacity of the borrower to meet its contractual cash flow obligations on the financial instrument". Come esempio di rischio di credito basso, viene citato il caso di un prestito "that has an internal credit risk rating equivalent to the external credit rating of 'investment grade'".

(4) In particolare, il paragrafo C2 lettera a) dell'ED prevede che "if, at the date of initial application of this [draft] IFRS, determining the credit risk as at the initial recognition of a financial instrument would require undue cost or effort, the loss allowance or provision shall be determined only on the basis of whether the credit risk is low (paragraphs 6 and B16) at each reporting date until that financial instrument is derecognised".

delle nuove rettifiche di valore richieste, specie alla data di prima applicazione dello *standard*.

In considerazione di quanto precede, nelle more della definizione del nuovo modello contabile di *impairment* e della relativa tempistica di implementazione, si richiama l'attenzione dei competenti organi aziendali sulla necessità di avviare sin da subito un'analisi degli interventi sulle procedure e sui sistemi informativi e gestionali necessari per l'applicazione del modello, al fine di essere in grado di adottare, fin dall'entrata in vigore delle nuove regole, il metodo a regime. Non appena disponibile, un'informativa sulle analisi svolte e sulle conseguenti decisioni assunte andrà fatta tenere ai competenti uffici della Vigilanza.

Sempre in tale ottica, si precisa che è intenzione di questo Istituto richiedere a un campione di intermediari una simulazione volta a stimare gli impatti del nuovo modello contabile sugli aggregati di bilancio e sui *ratios* patrimoniali. Tale esercizio, da condurre dopo che lo IASB avrà definito alcuni aspetti applicativi del nuovo modello, sarebbe presumibilmente svolto nell'ultimo trimestre del 2013 o, al più tardi, nei primi mesi del 2014. Si fa riserva di ulteriori comunicazioni sul punto.